

Il nuovo Decreto Legislativo 90/2017 in ambito AML

*Principali impatti e interventi di
adeguamento per i destinatari
della normativa*

Luglio 2017

Agenda

Sezione 1 - Introduzione

pag. 3

- Premessa e obiettivi
- Evoluzione del contesto normativo di riferimento
- Principali novità del nuovo D. Lgs. attuativo della IV Direttiva AML

Sezione 2 - Overview nuove disposizioni normative

pag. 7

- Quadro sinottico

Sezione 3 - Focus sui principali impatti delle nuove disposizioni normative

pag. 10

- Nuove disposizioni applicabili dal 4 luglio 2017
- Nuove disposizioni subordinate a provvedimenti attuativi (attesi entro il 31 Marzo 2018)
- Nuove disposizioni subordinate a istruzioni operative (con data di emanazione da definirsi)

Sezione 4 - L'impianto sanzionatorio

pag. 16

Sezione 1

Introduzione

Introduzione

Premessa e obiettivi

- In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017** di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e **recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007**, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2017.
- Il **Decreto Legislativo 90/2017 dà anche attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847** riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; tale Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.
- Alla luce del modificato contesto normativo, i soggetti obbligati sono tenuti a porre in essere i necessari **interventi di adeguamento** per dare attuazione alle disposizioni legislative, tenendo in considerazione le diverse **tempistiche di adozione** previste dalle stesse. In relazione alle norme abrogate o sostituite, il decreto specifica infatti che le disposizioni già emanate dalle Autorità di Vigilanza continuano a trovare applicazione fino al **31 marzo 2018** e che le medesime Autorità di Vigilanza adotteranno **disposizioni attuative di declinazione operativa** dei nuovi adempimenti normativi.

Nelle slide che seguono si rappresentano, in relazione alle principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 90/2017, le tempistiche previste di applicazione delle disposizioni, i principali impatti su normativa interna, presidi di controllo e procedure IT nonché gli interventi di adeguamento ipotizzati per garantire la conformità normativa con riferimento a specifiche aree normative

Introduzione

Evoluzione del contesto normativo di riferimento

Orizzonte temporale



- In ambito internazionale, il GAFI svolge un'essenziale **azione di sensibilizzazione e di standard setting**, pubblicando periodicamente specifiche **raccomandazioni in ambito AML**.
- In ambito comunitario, la **Direttiva 2005/60/CE** (c.d. III Direttiva AML) ha allineato la disciplina europea agli standard contenuti nelle Raccomandazioni GAFI del 2003.
- In ambito nazionale:
 - i **D. Lgs. nn. 109/07 e 231/07** hanno recepito nell'ordinamento italiano la III Direttiva AML; Il D. Lgs. 231/07 prevede in particolare che le Autorità di Vigilanza emanino specifiche disposizioni attuative;
 - il Regolamento ISVAP n. 41 ed il Regolamento IVASS n. 5 danno attuazione all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 231/07. In particolare:
 - il **Regolamento ISVAP n. 41 del 2012** contiene dettami sull'organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell'antiriciclaggio;
 - il **Regolamento IVASS n. 5 del 2014** disciplina le modalità e le procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite;
- In ambito comunitario, la **Direttiva (UE) 2015/849** (c.d. IV Direttiva AML) persegue l'obiettivo di tutelare il sistema finanziario, mediante il rafforzamento della trasparenza, lo scambio di informazioni e la tutela dei dati personali.
- In ambito nazionale:
 - il **Decreto Legislativo n. 90/2017**, ha recepito la IV Direttiva AML, aggiornando i previgenti D. Lgs. 231/07 e D. Lgs. 109/07;
 - le Autorità di Vigilanza di settore ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze devono adottare **disposizioni attuative** e **decreti di declinazione dei nuovi adempimenti normativi**.

Introduzione

Principali novità del nuovo D. Lgs. attuativo della IV Direttiva AML

Principali novità

Soggetti obbligati e definizioni: modifica del perimetro di soggetti destinatari della normativa, introduzione di nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte

Risk based approach e obblighi di adeguata verifica: individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi di adeguata verifica, rivisitazione del set informativo e dei fattori di rischio da considerare ai fini della profilatura del rischio e per l'applicazione di misure semplificate / rafforzate di adeguata verifica

Obblighi di conservazione: individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni; abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'AUI, seppur con necessità di mantenimento degli obblighi di trasmissione alla UIF dei dati aggregati

Obblighi di segnalazione: introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una segnalazione di operazione sospetta va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità

Obblighi di comunicazione: trasmissione alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio AML nonché adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. whistleblowing)

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018

Regime sanzionatorio: applicazione di un regime sanzionatorio che prevede misure effettive, proporzionate e dissuasive

L'adozione di presidi, controlli e procedure necessari ad indirizzare taluni degli adeguamenti richiede l'**emanazione di specifici provvedimenti delle Autorità di Vigilanza** recanti disposizioni attuative volte a disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi normativi.

Sezione 2
Overview nuove disposizioni normative

Overview nuove disposizioni normative

Quadro sinottico (1 di 2)

Si riportano di seguito le principali novità del D. Lgs. 90/2017 che si ritengono avere **immediata applicazione** a partire dall'entrata in vigore del Decreto, in quanto trattasi di **elementi** che vengono **introdotti ex novo o che modificano ambiti già disciplinati e che non richiedono specifici provvedimenti attuativi da parte delle Autorità di Vigilanza.**

- Applicazione -

- Area -

- Disposizioni normative -

4 Luglio
2017

Data di entrata
in vigore
del D. Lgs.
90 /2017

Perimetro di applicazione

- Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML

Obblighi ordinari di AV

- Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo
- Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica
- Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore

Obblighi rafforzati di AV

- Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati di adeguata verifica
- Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle Persone Politicamente Esposte

Obblighi di astensione

- Introduzione di specifici divieti all'operatività

Obblighi di conservazione

- Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI

Obblighi di segnalazione

- Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione delle tempistiche per l'invio di una SOS

Obblighi di comunicazione

- Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Limitazioni uso del contante e titoli al portatore

- Introduzione di divieti all'emissione e al trasferimento di libretti al portatore

Overview nuove disposizioni normative

Quadro sinottico (2 di 2)

Le **disposizioni attuative già emanate trovano applicazione fino al 31 marzo 2018**; nell'ipotesi di assenza di nuovi provvedimenti di declinazione operativa, è **prudenzialmente utile prevedere, a partire dal 1 aprile 2018, l'adozione di nuovi presidi, controlli e procedure** per valutare e gestire i rischi AML, in linea con le previsioni del D. Lgs. 90/2017.

- Applicazione -

- Area -

- Disposizioni normative -

Entro il 31 Marzo 2018

Subordinata all'emanazione di disposizioni attuative

Analisi e valutazione dei rischi

- Conduzione dell'esercizio di autovalutazione dei rischi AML

Obblighi ordinari di AV

- Introduzione del registro centrale sulla titolarità effettiva
- Rivisitazione delle variabili e delle tempistiche per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica

Obblighi semplificati di AV

- Ridefinizione del perimetro di applicazione e del contenuto delle misure di adeguata verifica

Obblighi rafforzati di AV

- Introduzione di nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione

TBD

Subordinata all'emanazione di istruzioni operative

Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

- Eliminazione di modalità individuate ex ante per il rilascio dell'attestazione di avvenuta adeguata verifica da parte di terzi

Obblighi di comunicazione










- Trasmissione periodica all'UIF di dati e informazioni in base a criteri oggettivi

*L'impianto sanzionatorio è stato oggetto di revisione con l'obiettivo di **incrementare le sanzioni per violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime**; sono inoltre state previste disposizioni che tengono conto del **principio penalistico del "favor rei"**, in base al quale, per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del Decreto si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole.*

Sezione 3
Focus sui principali impatti delle nuove
disposizioni normative






















Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni applicabili dal 4 Luglio 2017 (1 di 3)

Area	Ambito	Descrizione ambito	Principali impatti
Perimetro di applicazione	<input type="checkbox"/> Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML	<ul style="list-style-type: none">▪ Estensione dei soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni normative (tra gli altri, si segnalano quali nuovi destinatari i prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle valute virtuali, gli operatori professionali in oro, gli intermediari con sede legale in altro stato membro ma stabiliti in Italia senza succursale)	  
	Obblighi ordinari di adeguata verifica	<input type="checkbox"/> Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo	<ul style="list-style-type: none">▪ Coincidenza del titolare effettivo, qualora l'applicazione dei criteri di proprietà diretta / indiretta o controllo non ne consenta l'individuazione, nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della Società▪ Rivisitazione del novero di soggetti da identificare quali titolari effettivi di persone giuridiche private (per i clienti che siano persona giuridica privata, individuazione cumulativa di fondatori ove in vita, beneficiari qualora facilmente individuabili e titolari di funzioni di direzione e amministrazione)▪ Acquisizione dell'informazione sulla relazione tra il cliente ed il titolare effettivo tra quelle previste ai fini dell'esecuzione di obblighi ordinari di adeguata verifica
<input type="checkbox"/> Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica		<ul style="list-style-type: none">▪ Espletamento degli obblighi di adeguata verifica in relazione ad operazioni occasionali di trasferimento di fondi per importi superiori a 1.000 euro, con conseguente necessità di compilazione del questionario di adeguata verifica▪ Per le assicurazioni vita o altra assicurazione legata ad investimenti, applicazione di misure di adeguata verifica del beneficiario - non appena individuato o designato - nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi	     


















Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni applicabili dal 4 Luglio 2017 (2 di 3)

Area	Ambito	Descrizione ambito	Principali impatti
Obblighi ordinari di adeguata verifica	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore 	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilità del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (SCIPAFI) e di basi dati (riferibili a pubblica amministrazione o soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali) quale strumento di ausilio per la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore Facoltà di assolvere agli obblighi di identificazione, per i clienti non fisicamente presenti, anche mediante la verifica del possesso di un'identità digitale di massimo livello di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale 	     
	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati 	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti di clienti residenti / aventi sede nei Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea 	  
Obblighi rafforzati di adeguata verifica	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle persone politicamente esposte 	<ul style="list-style-type: none"> Estensione del novero di soggetti da identificare quali PEP (rientrano, tra gli altri, sindaco di provincia / città metropolitane / comune con almeno 15.000 abitanti, componenti di organi di imprese controllate da Stati ovvero partecipate da Regioni, comuni capoluoghi di provincia, città metropolitane / comuni con almeno 15.000 abitanti, assessori regionali, membri di organi direttivi di partiti politici, direttori generali delle ASL e aziende ospedaliere) Estensione della definizione di PEP anche ai soggetti residenti Rilascio da parte di un soggetto titolare di poteri di amministrazione o direzione dell'autorizzazione ad operare con soggetto PEP anche con riferimento all'effettuazione di un'operazione occasionale In caso di beneficiario della prestazione assicurativa qualificato come PEP, al momento del pagamento della prestazione / cessione del contratto, trasmissione di informativa verso l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi ed esecuzione di controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente 	           






















Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni applicabili dal 4 Luglio 2017 (3 di 3)

Area	Ambito	Descrizione ambito	Principali impatti
Obblighi di astensione	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di specifici divieti all'operatività 	<ul style="list-style-type: none"> Astensione dall'instaurazione / cessazione di rapporti continuativi ed esecuzione di operazioni con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi ad alto rischio 	  
		<ul style="list-style-type: none"> Divieto di avvalersi di soggetti terzi aventi sede in uno dei Paesi ad alto rischio per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 	  
Obblighi di conservazione	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di sistemi di conservazione in grado di prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica e di ricostruire l'operatività o l'attività del cliente (anche mediante ricorso a strumenti diversi da AUI) 	  
Obblighi di segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione dei tempi per l'invio di una SOS 	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una SOS va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità 	  
Obblighi di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Esclusione degli obblighi di comunicazione in capo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e ai soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati con riferimento agli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire una violazione delle disposizioni normative 	  
		<ul style="list-style-type: none"> Adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive in ambito AML (c.d. <i>whistleblowing</i>) 	  
Limitazioni uso del contante e titoli al portatore	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di divieti all'emissione e al trasferimento di libretti al portatore 	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di emissione e di trasferimento tra soggetti diversi di libretti al portatore ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31.12.2018 	  







Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni subordinate a provvedimenti attuativi (attesi entro il 31 Marzo 2018)

Area	Ambito	Descrizione ambito	Principali impatti
Analisi e valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> Conduzione dell'esercizio di autovalutazione dei rischi AML 	<ul style="list-style-type: none"> Esercizio dell'attività di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i soggetti obbligati sono esposti nell'esercizio delle attività 	  
	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione del registro centrale sulla titolarità effettiva 	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione di meccanismi di verifica delle informazioni sulla titolarità effettiva di società, entità giuridiche e trust generanti obblighi fiscali contenute presso il Registro delle imprese in relazione ai dati acquisiti ai fini dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela 	  
Obblighi ordinari di adeguata verifica	<ul style="list-style-type: none"> Rivisitazione delle variabili e delle tempistiche per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> Rinnovo, con riferimento a clientela già acquisita, degli obblighi di adeguata verifica alla luce del mutato livello di rischio AML associato al cliente Rivisitazione delle variabili per calibrare gli obblighi di adeguata verifica (es. analisi del volume delle operazioni e della ragionevolezza dell'operazione e del rapporto continuativo in rapporto all'entità delle risorse economiche) 	     
	<ul style="list-style-type: none"> Ridefinizione del perimetro di applicazione e del contenuto delle misure di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> Esclusione ex ante di categorie di clientela / prodotti da sottoporre a obblighi semplificati di adeguata verifica, con conseguente necessità di rilevazione di circostanze che determinano un basso rischio Adozione di misure di adeguata verifica della clientela (in termini di processi, presidi di controllo e procedure IT) semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti 	     
Obblighi rafforzati di adeguata verifica	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di nuovi fattori di rischio da considerare 	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di nuovi fattori ad alto rischio (relativi al cliente, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione, aree geografiche) da considerare nell'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica 	  

Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni subordinate a istruzioni operative (con data di emanazione da definirsi)

Area	Ambito	Descrizione ambito	Principali impatti
Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi	<ul style="list-style-type: none">Eliminazione di modalità individuate ex ante per il rilascio dell'attestazione di avvenuta adeguata verifica da parte di terzi	<ul style="list-style-type: none">Utilizzo di forme e modalità di attestazione da individuarsi a cura delle Autorità di Vigilanza (tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza) per l'adempimento tramite terzi degli obblighi di adeguata verifica	  
Obblighi di comunicazione	<ul style="list-style-type: none">Trasmissione periodica all'UIF di dati e informazioni in base a criteri oggettivi	<ul style="list-style-type: none">Trasmissione periodica all'UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi e riguardanti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	  

Sezione 4
*L'impianto sanzionatorio -
sistemi a confronto*

L'impianto sanzionatorio

Principali modifiche intervenute a livello dispositivo (1 di 4)

D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231		
Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa
Art. 55, comma 1	Amministrativa	Mancato rispetto degli obblighi di identificazione sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
Art. 55, comma 2	Penale	Omissione o falsa indicazione di generalità reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro
Art. 55, comma 3	Penale	Mancata o falsa indicazione delle informazioni su scopo e natura arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro
Art. 55, comma 4	Amministrativa	Mancata, tardiva o incompleta registrazione sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
Art. 55, comma 5	Penale	Mancata comunicazione degli Organi di controllo alle Autorità di vigilanza reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro
Art. 55, comma 8	Penale	Violazione del divieto di comunicazione di avvenuta SOS e di avvenuta archiviazione arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro

D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90		
Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa
Art. 55, comma 1 e 3 del D. Lgs. 231/2007	Penale	Falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro
Art. 55, comma 2 del D. Lgs. 231/2007	Penale	Acquisizione di dati falsi al fine di pregiudicare la corretta osservanza degli obblighi di conservazione reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
Art. 57 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Mancata, parziale o tardiva conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
Art. 59 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Mancata o tardiva comunicazione degli Organi di controllo alle Autorità di Vigilanza sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
Art. 55, comma 4 del D. Lgs. 231/2007	Penale	Violazione del divieto di comunicazione di avvenuta SOS e di avvenuta archiviazione arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro

L'impianto sanzionatorio

Principali modifiche intervenute a livello dispositivo (2 di 4)

D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231		
Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa
Art. 55, comma 9	Penale	Indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito o documenti analoghi altrui reclusione da uno a cinque anni e con multa da 310 a 1.550 euro
Art. 56, comma 1	Amministrativa	Inosservanza disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro
Art. 56, comma 2	Amministrativa	Cancellazione di intermediari dagli elenchi previsti
Art. 57, comma 1	Amministrativa	Mancato rispetto del provvedimento di sospensione della UIF sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
Art. 57, comma 2	Amministrativa	Omessa istituzione dell'AUI sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro
Art. 57, comma 3	Amministrativa	Omessa istituzione del Registro della clientela sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Art. 57, comma 4	Amministrativa	Omessa segnalazione di operazioni sospette sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato

D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90		
Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa
Art. 55, comma 5 del D. Lgs. 231/2007	Penale	Indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito o documenti analoghi altrui reclusione da uno a cinque anni e con multa da 310 a 1.550 euro
-	-	-
Art. 55, comma 8 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Cancellazione di intermediari dagli elenchi previsti
Art. 58, comma 6 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Mancato rispetto del provvedimento di sospensione della UIF sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
-	-	-
-	-	-
Art. 58 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione è elevato fino: a) al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro b) ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile

L'impianto sanzionatorio

Principali modifiche intervenute a livello dispositivo (3 di 4)

D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231			D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90		
Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa	Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa
Art. 57, comma 5	Amministrativa	Violazione degli obblighi informativi verso la UIF sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro	Art. 60, comma 1 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Violazione degli obblighi informativi verso la UIF sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Art. 58	Amministrativa	Violazione delle disposizioni in tema di limitazione all'uso del contante e di comunicazione al MEF - sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1- bis, 5, 6 e 7 - sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore per la violazione della prescrizione di cui all'art. 49, comma 12, 13 e 14 - sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo per violazione divieto (art. 50, comma 1) - sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40 per cento del saldo per violazione divieto (art. 50, comma 2) - sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto per violazione dell'obbligo (art. 51, comma 1)	Art. 63 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Violazione delle disposizioni in tema di limitazione all'uso del contante e di comunicazione al MEF - sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1- bis, 5, 6 e 7 - sanzione amministrativa da 250 a 500 euro per la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12 - sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo per la violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1 - sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo per la violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2 - sanzione amministrativa pecuniaria 3.000 euro a 15.000 euro per violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1
			Art. 56 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro
-	-	-	Art. 61 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di istituti di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali

L'impianto sanzionatorio

Principali modifiche intervenute a livello dispositivo (4 di 4)

D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231			D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90		
Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa	Riferimento normativo	Natura della sanzione	Disposizione normativa
-	-	-	Art. 62 del D. Lgs. 231/2007	Amministrativa	Disposizioni sanzionatorie specifiche per intermediari bancari e finanziari - sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 euro ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a 5.000.000 euro e il fatturato è disponibile e determinabile. - Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile. - Nelle ipotesi di cui al comma 2, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. Per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile



www.pwc.com/it

© 2017 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.